



**Città di
Settimo Torinese**

Piazza della Libertà, 4
10036 Settimo Torinese
Tel +39 011.8028.211 Centralino
Fax +39 011.800.70.42 Generale
www.comune.settimo-torinese.to.it
P.E.C. settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
P.IVA 01054240013



**RELAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICA
DELL'OFFERTA PRESENTATA DALLA
SOCIETÀ IN HOUSE SAT SCARL,
AL COMUNE SOCIO DI SETTIMO
TORINESE,
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E
SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI
PER L'ANNO 2024**

Sommario

Premessa.....	3
1. Il quadro normativo di riferimento	3
2. I servizi della Società SAT Scarl.....	5
3. L'offerta economica della Società SAT Scarl per il servizio di gestione dei sistemi informativi del Comune di Settimo Torinese per l'anno 2024	6
4. Il Controllo dell'Ente Socio	6
5. Elementi di Qualità ed Efficienza del Servizio – Economicità del prezzo, celerità ed elementi strategici.....	8
6. I benefici del modello gestionale dell'in-House Providing	11
7. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 7, comma II del d. lgs 36/2023	12

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di analizzare la congruità economica dell'offerta presentata dalla società in house SAT Scarl, con sede in Piazza della Libertà n. 4 a Settimo T.se, al Comune Socio di Settimo Torinese in relazione all'erogazione di servizi integrativi all'offerta per la "gestione e sviluppo dei sistemi informativi per l'anno 2024", ai sensi del d. lgs 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 7, Il comma.

1. Il quadro normativo di riferimento

Le direttive comunitarie e il codice dei contratti hanno disciplinato la nozione di appalto *in house* basandosi sul principio per il quale il rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e organismo affidatario è soltanto apparentemente intersoggettivo ma, sostanzialmente equiparabile a un rapporto interorganico, escludendolo quindi dall'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, a condizione che siano soddisfatti i presupposti previsti dal Codice e che sia dimostrata la "congruità economica" dell'offerta presentata dalla società *in house*.

L'articolo 7, comma II del richiamato d. lgs 36/2023 prevede:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

La Corte dei conti Veneto, con propria deliberazione n. 145/2023 PAR, formula un collegamento tra le disposizioni dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 ed i principi desumibili dal nuovo codice di cui al D. Lgs. 36/2023, evidenziando come i suddetti adempimenti, pur non ripresi letteralmente, trovino comunque una corrispondenza applicativa nelle nuove disposizioni che hanno piena efficacia a

partire dal 1° luglio 2023.

In particolare, si ritiene che le disposizioni del c. 2 dell'abrogato art. 192 del D. Lgs. 50/2016, in merito all'esplicitazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, trovano una continuità applicativa nel combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 7 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Nel caso specifico la società SAT Scarl eroga servizi di natura strumentale e pertanto, occorre dare conto in questa fase dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici inerenti al presente affidamento.

Occorre premettere che il rapporto *in house* tra la SAT Scarl e il Comune di Settimo Torinese è conforme al dettato normativo in quanto:

1. La SAT Scarl è Società In-House Providing interamente a capitale pubblico, nella quale il Comune di Settimo Torinese Torinese detiene la partecipazione del 75,79 %;
2. Almeno l'80% delle attività di SAT Scarl consiste nello svolgimento di servizi ad essa affidati dai Comuni Soci, come da apposita previsione statutaria;
3. I Comuni Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture amministrative, come emerge dagli articoli dello Statuto Societario, anche grazie al Comitato di coordinamento e controllo, organo previsto a livello statutario;
4. La Società SAT Scarl è stata correttamente iscritta all'Albo disposto dall'ANAC, come in allora previsto dall'art.192, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, disposizione non più prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

In sintesi, in armonia con la normativa vigente, il controllo che il Comune di Settimo Torinese esercita, considerata l'attuale struttura del controllo attuata dai Soci di SAT Scarl, è analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, così come è stato precisato in passato in sede di Corte di Giustizia Europea dalla sentenza Teckal, la quale introduceva il principio secondo cui le disposizioni del diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici non si applicano quando il contratto è stipulato tra soggetti solo formalmente distinti, ma possono intendersi assimilabili a un unico soggetto, in modo tale che il rapporto tra soggetto affidante e soggetto affidatario sia comparabile ad una attribuzione di compiti tra organi (Cfr. Maria Luisa Chimenti, Nuovo diritto degli appalti e linee guida ANAC, 2016, Nel Diritto Editore).

Inoltre, la direttiva sugli appalti precisa che l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della controllata.

Tuttavia, per poter legittimamente approvare l'affidamento del servizio alla predetta Società *In- House*, essendo i servizi da questa prestati disponibili sul mercato in regime di concorrenza, sono da verificare, invece, ai sensi dell'art. 7, comma II del d. lgs 36/2023 i vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici inerenti il presente affidamento.

La valutazione dell'economicità dei costi, elemento centrale della verifica richiesta dalla norma, è da intendersi nel rapporto tra la qualità del servizio erogato e prezzo della prestazione, e deve essere frutto dell'analisi comparata¹ dell'offerta economica di SAT Scarl - per ciascuna attività ricompresa nel Servizio, di cui all'Offerta presentata - con quanto ritraibile dal mercato, tenuto conto delle peculiarità insite nell'offerta stessa, per quanto sarà possibile.

Pertanto, l'analisi comparativa verrà effettuata analizzando e raffrontando, per quanto possibile, l'offerta economica di SAT Scarl con gli esiti degli affidamenti, per servizi assimilabili, ritraibili dal mercato, ponderando il tutto con gli elementi quali-quantitativi effettivamente ritraibili dal Comune.

Per quanto riguarda invece i vantaggi in termini di celerità e di perseguimento di interessi strategici, occorre analizzare per un verso le migliori performance in termini temporali riscontrabili nell'affidamento in house, e per l'altro la strategia complessiva organizzativa posta in essere dall'Ente.

2. I servizi della Società SAT Scarl

SAT Scarl è una società a capitale pubblico - di proprietà dei comuni di Settimo T.se, Unione dei Comuni Nord Est Torino, Borgaro Torinese, Volpiano, Patrimonio Città di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Consorzio CB16, Casalborgone, Castiglione T.se, Gassino, Leini, Rivalba, San Benigno, San Raffaele Cimena, San Mauro Torinese, Comuni riuniti.

La "*Mission*" aziendale di SAT Scarl è diretta al continuo miglioramento e rafforzamento dell'efficienza e della qualità dei seguenti settori di attività:

- Informatico;
- Entrate e accertamento;
- Servizi Tecnici;
- Societario-Legale;

¹ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2796 del 12.06.2017, nella quale viene osservato come la Relazione di Congruità, di cui all'art. 192, co.2, D.lgs 50/2016, sia da considerarsi esaustiva qualora dimostri l'efficienza e la convenienza economica dell'affidamento, nonché raffronti anche i costi del servizio con quelli di alcuni Comuni ritenuti equivalenti.

Sul punto si evidenzia, tuttavia, anche la recente Sentenza del TAR Lombardia (sentenza n. 12/2023) che sottolinea, con riferimento agli affidamenti in House, come la valutazione di congruità possa anche non comportare un'indagine specifica di mercato; secondo il Tar può ritenersi soddisfatto l'affidamento "*ove l'affidante abbia cura di indicare plausibili e specifiche ragioni preferenziali a sostegno della convenienza globale dello strumento pubblico*"

- Ragioneria;
- Personale.

ricercando costantemente l'ampliamento del perimetro dei Comuni soci.

3. L'offerta economica della Società SAT Scarl per il servizio di gestione dei sistemi informativi del Comune di Settimo Torinese per l'anno 202.

La Società SAT Scarl, interessata a garantire la continuità della gestione sviluppo dei sistemi informativi in favore del Comune di Settimo per l'anno 2024, ha presentato al Comune Socio (comunicazione PEC del 29/2/2024 - Prot. n. 13391) la propria offerta per l'affidamento diretto In-House Providing del Servizio medesimo.

L'offerta, alla luce della gestione dell'intero ciclo di attività del Servizio di cui sopra, dettaglia lo svolgimento delle attività proposte.

Per le attività, di cui sopra, il costo di gestione complessivo offerto da SAT Scarl è pari a complessivi € 500.000,00.

4. Il Controllo dell'Ente Socio

Dal punto di vista gestionale, l'affidamento alla Società SAT Scarl del servizio, oggetto di valutazione, permette all'Ente di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, sulla base di quanto disciplinato dallo Statuto Societario, come di seguito illustrato:

A. Statuto Sociale:

Articolo 8 – Comitato di coordinamento e controllo

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci istituiscono un tavolo permanente di monitoraggio ed indirizzo denominato "Comitato di Coordinamento e Controllo", composto dai rappresentanti legali o loro delegati.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo è sede di informazione, consultazione e discussione tra i medesimi soci, tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa la gestione dei servizi svolti dalla società "SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI s.c.r.l.", nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della medesima.

Il Comitato effettua almeno una riunione trimestrale e può chiedere, agli organi amministrativi della società "SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI s.c.r.l."

tutte le informazioni e gli elementi ritenuti necessari.

L'organo di amministrazione relaziona trimestralmente al Comitato di Coordinamento e Controllo sulle materie oggetto di gestione della società anche al fine di ricevere indirizzi operativi.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa.

Articolo 9 – Funzionamento del Comitato di Coordinamento e Controllo

Il Comitato di Coordinamento e Controllo è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dai soci.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo nomina, fra i propri componenti, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci della società, il suo presidente.

Ferma restando la legittimazione di tutti i sottoscrittori a partecipare al Comitato di Coordinamento e Controllo, hanno diritto di voto solo quei soci che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo della "SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI s.c.r.l." della gestione dei servizi al momento di ciascuna deliberazione.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo è convocato dal proprio presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno anche su richiesta di ogni socio componente il Comitato di Coordinamento e Controllo medesimo.

Le eventuali deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo vertono sugli oggetti sui quali potrà successivamente essere chiamata a deliberare l'Assemblea della società e sugli altri indicati nel precedente articolo; esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi.

Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Comitato di Coordinamento e Controllo delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti.

Delle sedute è redatto apposito verbale.

La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso.

Il rapporto tra il Comune e SAT Scarl sarà disciplinato dal disciplinare di servizio, nel quale saranno esplicitati i contenuti del servizio e gli elementi di qualità che caratterizzano il rapporto tra Comune e Società di natura pubblica, rispetto al modello dell'esternalizzazione completa, dove l'Ente affida per un numero di anni prestabiliti il servizio senza alcuna flessibilità gestionale.

5. Elementi di Qualità ed Efficienza del Servizio – Economicità del prezzo, celerità ed elementi strategici

L'economicità dell'affidamento in house del servizio in questione a SAT Scarl deve considerare in aggiunta alla valutazione economica, anche altre voci di carattere "qualitativo", quali:

- Il know-how aziendale e l'efficienza gestionale e qualitativa;
- La flessibilità del modello organizzativo.

Il valore aggiunto dell'affidamento in house in favore di SAT Scarl deve essere valutato con riferimento alla complessiva gestione derivante dal modello organizzativo applicato dalla stessa SAT Scarl nell'ambito del complessivo affidamento, anche in termini di know-how messo a disposizione degli uffici comunali e di supporto agli uffici stessi, nonché dalle prospettive correlate agli obiettivi qualitativi e quantitativi già conseguiti dalla società sul territorio di riferimento dei Comuni soci.

Per tali aspetti si evidenzia quanto segue:

- L'affidamento in house si inserisce in una strategia complessiva volta a rafforzare la Società partecipata con importanti ritorni in termini di efficienza della quota di partecipazione del Comune nel capitale sociale **(elementi strategici)**;
- Il mantenimento del servizio presso la società ha indubbiamente un valore organizzativo e strategico fondamentale, perché ha consentito, consente e consentirà di avere una partnership consolidata, al fine di affrontare con visione lo sviluppo informativo della Città, che ha un filo conduttore che si sviluppa negli anni, a differenza di sporadici affidamenti a diversi fornitori reperibili sul mercato **(elementi strategici)**;
- l'affidamento in house garantisce di disporre di un'organizzazione nella

disponibilità immediata del Comune di Settimo Torinese che consente di affrontare con tempestività le mutate esigenze di gestione del servizio, consentendo quindi di adempiere con maggiore efficienza e puntualità alle attività istituzionali dell'Ente; tale flessibilità e celerità di risposta non sarebbero assicurabili dal mercato libero, in quanto gli affidamenti sarebbero caratterizzati dalla rigidità di capitali tecnici, difficilmente modificabili nel corso dell'esecuzione del contratto (**celerità**);

- le modalità tecnico operative consentono di assicurare ottime condizioni di erogazione dei servizi, dovute peraltro alla continuità di erogazione ed all'approfondita conoscenza da parte della società delle situazioni di contesto in cui opera (**elementi strategici**);
- il superamento della litigiosità con le Società private contraenti sull'interpretazione delle clausole contrattuali e sull'esecuzione del contratto (**elementi strategici e celerità**);
- la possibilità per il Comune di imporsi nelle scelte della Società affidataria con conseguente adeguamento del servizio ad eventuali mutamenti dei contesti di riferimento, senza che sia necessario procedere a modifiche contrattuali (**elementi strategici**);
- l'eliminazione degli utili di impresa (**economicità**);
- l'elevato livello qualitativo nell'erogazione dei servizi dimostrato nel corso degli anni che hanno consentito all'Ente di affrontare importanti cambiamenti nell'ambito dei servizi informatici, e pertanto assicurando in termini strategici la continuità della gestione del servizio, fattore decisivo in ambito di sviluppo informatico, anche tenuto conto dell'innovazione contenuta nelle linee del PNRR (**elementi strategici**);
- il prezzo proposto dalla Società in house risulta congruo rispetto a quanto rinvenibile sul mercato per prestazioni simili; tale affermazione trova riscontro nelle analisi condotte rispetto ai costi applicati da società private per l'erogazione di servizi informatici, dato verificato direttamente dal Comune di Settimo Torinese, nell'ambito delle ricerche di mercato riferite a servizi simili nel corrente anno per l'acquisizione di servizi legati alle linee del PNRR, nonché verificando i listini dei prezzi applicati dal CSI Piemonte (**economicità**).

Va ricordato altresì che la Corte costituzionale, con la sentenza n° 100/2020, ha

concluso che la scelta dell'affidamento in house, qualora ne venga rispettata la ratio e sia coerente con il quadro normativo di riferimento, è riconducibile all'esercizio dei normali margini di discrezionalità spettanti all'Ente.

Con riferimento all'Offerta, oggetto di valutazione, si evidenzia che la stessa risulta congrua in relazione alla specifica prestazione richiesta, e tiene conto, in merito all'importo complessivo, del dettaglio dei servizi offerti e dei relativi aspetti organizzativi, rispettando pertanto quanto previsto dall'articolo 7, comma II del d. lgs 36/2023.

Giova rilevare inoltre che la congruità dell'offerta e le ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato afferiscono ai seguenti profili:

- di efficienza, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata, con esperienza nel settore in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste, come dimostrato da affidamenti analoghi posti in essere da Comuni di eguali o maggiori dimensioni;
- di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale che opera all'interno del territorio di riferimento, con modalità e il rispetto di tempi coerenti con le risorse finanziarie disponibili;
- di celerità e di qualità, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento nell'ambito dell'affidamento di cui trattasi, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di gestire i servizi e di intervenire con competenza, professionalità ed efficacia d'azione, ove e quando se ne presenti la necessità;
- di efficacia, considerando il livello di prestazioni garantito da SAT scarl, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare il servizio richiesto secondo standard di qualità, con personale di esperienza e livello adeguati a far fronte a ogni necessità dell'Ente;
- l'alta specializzazione delle risorse impiegate, come da dettaglio specificato nella proposta pervenuta, se comparate ad un costo/giornata di risorse informatiche, tra i 300 euro/giorno e i 500 euro/giorno a seconda delle professionalità, ovvero all'assunzione diretta di professionalità in ambito informatico, portano alla valutazione della economicità del prezzo offerto dalla Società, anche tenuto conto di tutti gli altri fattori qualitativi oltre al

prezzo oggetto della presente relazione;

- il prezzo offerto comprende altresì costi esterni specificati in dettaglio nell'offerta pervenuta per servizi/attività complementari (220.000 euro), il cui affidamento si ritiene congruo siano gestiti, con modalità pubblicistiche, da SAT, in ragione della migliore omogeneità gestionale dell'incarico assegnato
- l'affidamento in house si inserisce nella strategia complessiva della Società in house, di interesse strategico per il Comune, rivolta a rafforzare la propria struttura organizzativa e industriale mediante una rete impiantistica sempre più sviluppata ed operante su vari territori con importanti ritorni in termini di efficienza e di valore della quota di partecipazione del Comune nel capitale sociale.
- La Società SAT Scarl assicura un attento ed accurato controllo delle attività svolte, anche con riferimento alla qualità del servizio erogato e ai rapporti di interlocuzione con il personale del Comune, nonché assicura l'accurata gestione amministrativa di tutti i dati relativi al servizio.

6. I benefici del modello gestionale dell'in-House Providing

Va preliminarmente chiarito che, in conformità all'insegnamento costante della giurisprudenza, la valutazione di convenienza deve essere condotta rispetto all'offerta nel suo complesso e non con riferimento ai singoli elementi che la compongono (cfr. per tutte **Cons. Stato. Sez. III. 29/11/2019. n. 8205: cfr. anche T.A.R. Lombardia. Brescia. Sez. II. 17/05/2016. n. 691**: *“una modesta differenza sui costi complessivi non interferisce sulla bontà complessiva dell'opzione per il modello in house”, posto che quest'ultimo si differenzia dal sistema di gara pubblica, per cui anche un prezzo complessivamente (e moderatamente) superiore non compromette (necessariamente) gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dall'amministrazione procedente, in presenza di indicatori positivi rinvenibili nel disciplinare e nel contratto di servizi”),* tenendo altresì in considerazione, *“i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

Inoltre, la flessibilità connaturata al modello in house providing permetterà nell'ambito dell'autonomia decisionale del Comune e del relativo potere di intervenire in maniera continuativa, sugli indirizzi, sul controllo e su eventuali re-

indirizzi della gestione. Ciò rappresenta un notevole valore aggiunto rispetto al ricorso al mercato, in particolar modo, attraverso la Concessione ad un Soggetto Privato, per il quale il Comune potrà stabilire a priori le relative condizioni senza poter addivenire ad un modello di Co-Progettazione del servizio stesso in relazione alle mutevoli esigenze.

7. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 7, comma II del d. lgs 36/2023

In conclusione, per quanto possibile, il confronto tra l'offerta economica di SAT scarl ed i parametri economici ravvisabili sul mercato porta a concludere che l'Offerta presentata da SAT Scarl possa ritenersi "congrua", nel complesso delle attività costituenti il Servizio offerto in termini di economicità, celerità e di obiettivi strategici.

Il concetto di congruità, in sintesi, esprime il suo massimo significato nel corretto rapporto tra qualità del servizio reso e costo. In virtù di quanto predetto, la forte esperienza della Società nella gestione delle attività afferenti la gestione dei sistemi informativi consentirà alla stessa di realizzare sinergie ed economie di scala nella gestione complessiva dei servizi, rendendo la stessa un riferimento portante dell'attività istituzionale del Comune, che consente alla società di rispondere alle diverse richieste di servizi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Comune.

Sul piano della congruità economica, nonché tenendo conto degli elementi **quali-quantitativi** osservabili nella gestione del servizio offerta da SAT Scarl, appare evidente come l'offerta di quest'ultima sia maggiormente rispondente alle esigenze di governo del Comune, che attraverso lo stretto rapporto con la propria Società potrà gestire i servizi in modo più efficiente ed efficace nei confronti della Collettività garantendo loro diversi benefici, anche attraverso il potere di Indirizzo e di Controllo che il Comune eserciterebbe sulla Società medesima, in virtù della connotazione di quest'ultima di Società In-House Providing ex art. 16 TUSPP.

Come ultima considerazione si ricorda che, secondo la consolidata Giurisprudenza Europea ed Amministrativa, l'affidamento In- House non costituisce una ipotesi residuale, bensì una delle ordinarie forme di affidamento e di gestione dei Servizi.

Le ragioni della preferibilità dell'Affidamento diretto del Servizio per la gestione dei sistemi informativi alla Società SAT Scarl sono da ricercarsi specificatamente ed analiticamente nei seguenti elementi:

- Nel **potere di indirizzo e controllo** spettante al Socio della In-House, notevolmente superiore rispetto ad un appalto di mercato;
- Nelle ragioni di maggiore **economicità garantita**, quale somma di **efficacia** (quantità del servizio, modalità di svolgimento a favore dei cittadini-utenti), **efficienza** (costi del servizio non superiori a quelli di mercato ed in linea con i già soddisfacenti risultati sinora garantiti dalla Società al Comune di Settimo Torinese) e di **qualità** del Servizio (customer satisfaction);

Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che sussistano le ragioni per considerare “congrua” l’offerta economica presentata da SAT Scarl, e per non ricorrere al mercato per i servizi in essa contenuti, con l’ottimale impiego delle risorse pubbliche.